

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI di PINEROLO**

Rep. Num. ....

**ACCORDO QUADRO CON DURATA DI QUATTRO ANNI, AI SENSI DELL'ART. 54  
COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEL "PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE - COHOUSING SOCIALE BI-  
NARIO 110" – CIG 79277412D5.**

L'anno ....., addì ..... del mese di ....., presso la sede del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo in Via Montebello n. 39 – Pinerolo, in una sala del 1° piano avanti a me ....., Segretario del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, domiciliato per la mia carica presso la sede consortile, autorizzato a rogare il presente atto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

a) ....., nato a ..... il ..... (c.f. ....), dipendente di questo Comune quale ....., autorizzato a stipulare per conto del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (c.f. 07329610013) il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

b) ....., nato a ..... il ..... (c.f. ....), residente in ..... in ..... n. ....., non in proprio, ma in qualità di ....., della ....., con sede legale in ..... in ..... n. ...., Codice fiscale ....., Partita IVA ....., che agisce come .....

**PREMESSO CHE**

- Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante

e impresa; esso integra le norme contenute nel Progetto di servizio relativo all'Accordo Quadro con relativi allegati e Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- Nel seguito si intende:
  - Codice: D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
  - CISS = il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo;
  - Appaltatore = l'affidatario dell'oggetto dell'appalto.
- Con determinazione della Direttrice n. 185 del 07.05.2019 si è provveduto a:
  - indire un'indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse, con l'obiettivo di individuare gli operatori economici presenti nell'ambito del settore di riferimento del "Progetto Sperimentale Vita Indipendente Cohousing Sociale Binario 110" e propedeutica all'eventuale espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del Codice, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro della durata di n. 48 mesi;
  - approvare il relativo Avviso di indagine di mercato e la domanda di partecipazione.
- Con determinazione della Direttrice n. 229 del 31.05.2019 si è:
  - approvato il Progetto di servizio relativo all'Accordo Quadro con relativi allegati e Specifiche Tecniche e lo schema di contratto;
  - stabilito di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del Codice, individuando, come criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice medesimo;
  - approvato il verbale .....
  - approvata la lettera d'invito con i relativi allegati ed è stata indetta la gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore con durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di gestione del "Progetto Sperimentale Vita Indipendente - Cohousing Sociale Binario 110";

- Con determinazione dirigenziale n. .... del ..... sono stati approvati i verbali di gara con i relativi allegati e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta ....., con sede legale in ..... in ..... n. ....., Codice fiscale ....., Partita IVA .....

## **CONVENGONO E STIPULANO**

### **Art. 1. Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. Il CISS affida all'Appaltatore che accetta, l'Accordo Quadro con durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione del "Progetto Sperimentale Vita Indipendente - Cohousing Sociale Binario 110".

2. L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle Specifiche Tecniche e dagli altri elaborati del progetto, allegati al presente atto che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente accordo quadro è il seguente:

79277412D5

b) ciascun contratto applicativo ed un suo CIG derivato comunicati all'Appaltatore al momento dell'affidamento del contratto applicativo stesso.

4. L'oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario. L'Appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei vari contratti applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta Commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

### **Art. 3. Durata dell'Accordo Quadro**

1. Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla data del 01.07.2019 e scadrà pertanto il 30.06.2023.
2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di singolo contratto applicativo entro il 30.06.2023.

### **Art. 4. Documenti facenti parte integrante del contratto di Accordo Quadro**

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:
  - 1.1. il Progetto di servizio relativo all'Accordo Quadro con relativi allegati e Specifiche Tecniche;
  - 1.2. l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
  - 1.3. le polizze di garanzia.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della servizio medesimo.

### **Art. 5. Ammontare dell'Accordo Quadro**

1. L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro 304.761,92 [euro trecentoquattromilasettecentosessantuno/92], di cui € 0,00 [euro zero/00] a titolo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA di legge.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal CISS ai sensi dell'Accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.
3. L'Appaltatore non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

4. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al CISS ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui il CISS medesimo si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

5. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dal CISS nel corso dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 6 – Affidamento dei contratti applicativi**

1. Durante la vigenza del presente Accordo Quadro sarà facoltà del CISS, senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno, affidare l'esecuzione di prestazioni afferenti al servizio in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dalle Specifiche Tecniche, all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente Accordo Quadro.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui agli artt. 3 e 4 delle Specifiche Tecniche.

3. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i progetti ed i contratti applicativi saranno regolati dalle norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento.

#### **Art. 7. Pagamenti e cessione del credito**

1. Il pagamento del corrispettivo a favore dell'Appaltatore avverrà con le modalità indicate nelle Specifiche Tecniche, con riferimento a ogni singolo contratto applicativo.

2. La cessione di ogni credito derivante dal presente appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara). La fattura dovrà essere intestata al CISS, e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui accreditare i pagamenti.

4. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'Appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del

servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

5. Prima di procedere al pagamento delle somme dovute dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte del CISS del DURC (documento unico di regolarità contributiva), anche attraverso strumenti informatici.

6. La cessione di ogni credito derivante dal presente appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Art. 9. Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dall'art. 15, punto 2, delle Specifiche Tecniche.

2. L'Appaltatore si impegna a custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia le apparecchiature, i beni mobili e gli altri beni durevoli messi a disposizione dal CISS e a restituirli, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento.

#### **Art. 10. Oneri a carico del CISS**

1. Sono a carico del CISS gli oneri di cui all'art. 15, punto 1, delle Specifiche Tecniche.

#### **Art. 11. Obblighi dell'Appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto**

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto di Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

2. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. In materia di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e seguenti delle Specifiche Tecniche.

### **Articolo 12. Penalità**

1. L'Appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto dai documenti contrattuali di cui al precedente art. 6 e a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo.

2. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, si applicano le penalità di cui all'art. 20 del Specifiche Tecniche.

### **Art. 13. Cauzioni**

1. L'Appaltatore ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art. 13 delle Specifiche Tecniche, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dall'Appaltatore medesimo, così come meglio descritti nelle Specifiche Tecniche. Detta cauzione pari ad €. 6.095,24, mediante fidejussione bancaria/assicurativa \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell'accordo quadro così come previsto dal citato art. 13 delle Specifiche Tecniche.

2. Per ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto

alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

3. Il CISS può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro.

4. In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, il CISS si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione.

5. Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

#### **Art. 14. Responsabilità dell'Appaltatore e copertura assicurativa**

1. L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il CISS sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione dei contratti applicativi, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2. L'Appaltatore dovrà presentare relativamente a ciascun contratto applicativo, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, ai sensi e con le modalità indicate all'art. 14 delle Specifiche Tecniche.

#### **Art. 15. Subappalto e cessione del contratto**

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

2. E' vietata la cessione del contratto.

3. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al CISS ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **Art. 16. Verifica di conformità**

1. La verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, relativamente a ciascun contratto applicativo, verrà svolta secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 17. Risoluzione del Accordo Quadro e recesso**

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali il CISS procede con la risoluzione contrattuale, nei casi e con le modalità di cui all'art. 22 delle Specifiche Tecniche.

2. Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62.

3. In materia di recesso del CISS, trova applicazione quanto disposto dall'art. 109 del Codice.

#### **Art. 18. Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al competente Foro di Torino.

#### **Art. 19. Spese contrattuali**

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto di accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione del contratto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 20. Trattamento dei dati personali**

1. Il Sig. ...., a nome suo personale e della ditta ....., dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente contratto, verranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 1; art.

2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16;

art. 17; art.18; art. 19; art. 20.